

L. 24 dicembre 2012, n. 243.

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'[articolo 81, sesto comma, della Costituzione](#).

Art. 10 *Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali*

1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato.

2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione. [\(9\)](#)

4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali. [\(10\)](#)

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. [\(11\)](#) [\(12\)](#) [\(13\)](#)

[\(9\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 2, comma 1, lett. a\), L. 12 agosto 2016, n. 164](#).

[\(10\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 2, comma 1, lett. b\), L. 12 agosto 2016, n. 164](#).

[\(11\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 2, comma 1, lett. c\), L. 12 agosto 2016, n. 164](#). Successivamente, la [Corte costituzionale, con sentenza 11 ottobre-6 dicembre 2017, n. 252](#) (Gazz. Uff. 13 dicembre 2017, n. 50, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro: a) l'illegittimità costituzionale della citata lettera c), nella parte in cui, nel sostituire il presente

comma, non prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalità di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo»; b) l'illegittimità costituzionale della citata lettera c), nella parte in cui, nel sostituire il presente comma, prevede «, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

(12) Vedi, anche, l' [art. 1, commi 506, 507 e 508, L. 11 dicembre 2016, n. 232](#).

(13) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21](#).